



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
LUIGI INFANTINO
FERDINANDO DE FLORA
VIRGINIA NUGHES
STEFANIA MACI
BARBARA GIORGI
FRANCESCA GRECO
CLAUDIA MANDOLESI
CRISTIANA LUPO

News per i clienti dello studio

N. 48

30 Giugno 2021

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Artigiani e Commercianti: esclusi dalla base contributiva i redditi di capitale

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, Con la circ. 10.6.2021 n. 84, l'INPS ha **recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro**, formulate sulla base del recente orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 23790/2019), secondo cui **devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale** attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti **derivanti dalla partecipazione a società di capitali** nella quale i **lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa**. Viene pertanto **rivista la posizione assunta in senso contrario** dall'Istituto previdenziale con la risalente circ. 12.6.2003 n. 102, in seguito disconosciuta non solo dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 24.9.2019 n. 23790, Cass. 26.9.2019 n. 24097 e Cass. 17.2.2021 n. 4180), bensì anche da quella di merito (App. L'Aquila 25.6.2015 n. 752 e 774, App. Torino 7.1.2019, App. Sez. Lavoro Perugia 24.1.2020). In particolare, la citata giurisprudenza ha inteso evidenziare che **i redditi attribuiti ai soci di società di capitali costituiscono redditi di capitale e non d'impresa** (l'art. 3-bis del DL 384/92 richiede questi ultimi ai fini del computo della base imponibile contributiva) e, in secondo luogo, che per far sorgere l'obbligo contributivo, **il socio deve partecipare personalmente al lavoro aziendale**, così come previsto dall'art. 1 co. 203 della L. 662/96. Inoltre, l'Inps rende noto che, considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa in esame e l'avvenuto consolidamento di un nuovo orientamento della Corte di Cassazione, **al fine di tutelare il legittimo affidamento e preservare l'integrità delle posizioni previdenziali** dei lavoratori del settore, **le nuove indicazioni fornite con la circolare in questione**, relative alla determinazione della base imponibile, **avranno effetto con decorrenza a partire dall'anno di imposta 2020**.



Premessa

Con la circ. 10.6.2021 n. 84, **l'INPS ha recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro**, formulate sulla base del recente orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. n. 23790/2019), secondo cui **devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti** derivanti dalla partecipazione a società di capitali **nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.**

Osserva

Viene pertanto **rivista la posizione assunta in senso contrario** dall'Istituto previdenziale con la **risalente circ. 12.6.2003 n. 102.**

Posizione originaria dell'INPS

A fronte dell'estensione dell'assicurazione obbligatoria ai soci di srl che partecipano personalmente al lavoro aziendale con **carattere di abitualità e prevalenza**, disposta dall' art. 1 co. 203 L. 662/96, con la circ. n. 102/2003 (§ 2), **l'INPS ha sostenuto che**, per ciascun socio lavoratore, **la base imponibile per il calcolo dei contributi è costituita:**

- dalla **quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate** che abbiano optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR;
- ovvero, **in caso di srl "non trasparenti"**, dalla **parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali** al medesimo attribuibile in ragione della quota di partecipazione agli utili, a prescindere da eventuali accantonamenti a riserva e dall'effettiva distribuzione degli utili stessi.

Osserva

Per tale ultimo caso, con la medesima circ. n. 102/2003, **l'INPS ha anche indicato che**, in presenza della predetta quota del reddito d'impresa della srl, **la stessa costituisce base imponibile ai fini contributivi** sia allorché il **socio sia tenuto all'iscrizione alle Gestioni degli artigiani** e dei commercianti per l'attività svolta nella società a responsabilità limitata, **sia allorché il titolo dell'iscrizione derivi**, ad esempio, **dall'attività esercitata in qualità di imprenditore individuale** o di **socio di una società di persone.**

In pratica, in base a tale impostazione, **ogni qualvolta un soggetto iscritto alle Gestioni degli artigiani** o dei commercianti **abbia una partecipazione in srl "non trasparenti"**, ai fini della determinazione della base imponibile, **occorre integrare i redditi d'impresa eventualmente riportati nei quadri RF, RG, LM e RH del modello Redditi PF con quelli derivanti all'iscritto dalla suddetta partecipazione**, indicati nella dichiarazione della società partecipata. Tale impostazione risulta peraltro confermata con la circ. INPS n. 79/2020 (§ 2.1).

Orientamento giurisprudenziale

Successivamente, il **predetto orientamento dell'INPS è stato disconosciuto non solo dalla giurisprudenza di legittimità** (per tutte, Cass. n. 4180/2021), ma anche **dalla giurisprudenza di merito** (per tutte, App. sez. Lavoro Torino 30.5.2019 e App. Sez. Lavoro Perugia 24.1.2020). In particolare, **la citata giurisprudenza ha stabilito che:**

- i redditi attribuiti ai soci di società di capitali **costituiscono redditi di capitale e non d'impresa**, come invece richiesto dall'art. 3-bis del DL 384/92 ai fini del computo della base imponibile contributiva;
- per far sorgere l'obbligo contributivo, il **socio deve partecipare personalmente al lavoro aziendale**, così come previsto dall'art. 1 co. 203 della L. 662/96.

Osserva

Su tale punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23790/2019, ha stabilito che **"l'obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza**. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall'INPS".

Nuove indicazioni dell'INPS

In conclusione, con la circ. 84/2021, l'INPS ricorda che **in ogni caso restano ferme le regole ordinarie di obbligo contributivo** in caso di svolgimento dell'attività lavorativa all'interno di società di capitali da parte dei soggetti **che hanno quote di partecipazione nelle stesse società**.

Osserva

Inoltre, si rende noto che, considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa in esame e l'avvenuto consolidamento di un nuovo orientamento della Corte di Cassazione, **al fine di tutelare il**

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

legittimo affidamento e preservare l'integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, **le nuove indicazioni fornite con la circolare in questione**, relative alla determinazione della base imponibile, **avranno effetto con decorrenza a partire dall'anno di imposta 2020.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

